



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352
web site <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALABURSI" CON ANNESSO BAR E SALA PESI PER IL PERIODO 01/01/2013-31/12/2015.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Rubiera affida al Gestore la gestione complessiva del Palabursi, del servizio bar e della Sala Pesi, siti in via Aldo Moro n. 1 a Rubiera (RE).

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01.01.2013 al 31.12.2015.

L'eventuale disdetta anticipata dell'una o dell'altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di recesso da parte del Comune per esigenze espressamente motivate dell'Ente non imputabili al gestore, al gestore stesso sarà riconosciuta in deroga all'art. 1671 del C.C., a tacitazione di ogni altra pretesa, la corresponsione della tranche del corrispettivo dovuta per il trimestre successivo alla recessione.

Resta esclusa la facoltà del gestore di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente C.C. (artt. 1453, 1463 e 1467).

ART. 3 - COMPITI DI CUSTODIA A CARICO DEL GESTORE

Nei compiti di custodia a carico del gestore rientrano:

- a) l'apertura e la chiusura degli accessi nel rispetto degli orari prestabiliti;
- b) il controllo del funzionamento degli impianti termici e degli impianti di illuminazione;
- c) l'accensione e lo spegnimento dei fari in fase serale;
- d) il controllo sull'utilizzo delle attrezzature sportive presenti;
- e) la garanzia di fruibilità delle strutture ai cittadini secondo le norme concordate con l'Amministrazione Comunale;
- f) la garanzia del rispetto del Regolamento Comunale di utilizzo degli impianti sportivi al coperto e di una regolare presenza durante le ore di apertura per attività sportive, sociali, ricreative;
- g) la tenuta in consegna delle attrezzature di proprietà del Comune, permettendone l'uso per l'espletamento delle attività e l'asportazione delle stesse dai locali solo con la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- h) la predisposizione giornaliera del registro, in cui dovranno essere riportate le presenze non calendariate

dell'uso delle strutture e degli spogliatoi di ogni società sportiva e l'utilizzo dei fari, da trasmettere a fine mese all'Ufficio Sport del Comune di Rubiera;

- i) la custodia giornaliera della struttura che garantisca da manomissioni, asporti e danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi, agli arredi;
- j) la garanzia della tenuta in ordine dei locali, dei servizi igienici ed in particolare del parquet mediante utilizzo di materiale e di strumentazione ed attrezzature proprie;
- k) l'impegno a segnalare tempestivamente ogni eventuale svolgimento non corretto delle diverse attività o la necessità di intervenire sugli impianti e le attrezzature che non presentino più i requisiti di efficienza, comunicando qualsiasi circostanza all'Ufficio Sport del Comune;
- l) la sollecitazione presso squadre, associazioni, privati, ecc..., in sede di sorveglianza del rispetto del Regolamento Comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi al coperto, garantendone l'utilizzo solo per i fini propri per i quali il Palazzetto medesimo è stato costruito;
- m) pulizia del piazzale adiacente all'entrata.

Il servizio di custodia dovrà essere garantito anche in caso di assenza o impedimento del gestore.

Solo in casi eccezionali, l'Amministrazione Comunale può assumersi la responsabilità di procedere all'utilizzo dell'impianto, senza la presenza del custode, previa attuazione delle procedure che garantiscano le parti in oggetto.

ART. 4 - PULIZIA DELLA PALESTRA

La pulizia dei locali dovrà essere effettuata in orari tali da non ostacolare l'uso e da non arrecare incomodo alle persone presenti. Verranno in ogni caso concordati al momento dell'affidamento dell'incarico e saranno suscettibili di modifica in seguito a sopravvenute nuove esigenze.

La frequenza prevista è la seguente:

- a) due interventi giornalieri di capatura sul parquet (ad inizio pomeriggio e della prima fascia oraria serale);
- b) interventi giornalieri di pulizia e sanificazione degli spogliatoi, dei servizi igienici, della Sala Pesì e degli uffici, con l'impiego di detersivi e disinfettanti, ponendo una cura particolare al lavaggio dei sanitari, dei pavimenti e delle pareti;
- c) svuotamento giornaliero di cestini e porta rifiuti;
- d) trasporto dei sacchetti di rifiuto ai cassonetti collocati in area limitrofa;
- e) asportazione di impronte e macchie sulle porte e nei vetri;
- f) pulizia settimanale a fondo della tribuna, con interventi infrasettimanali di spolveratura;
- g) due interventi settimanali di lavaggio a fondo del parquet della palestra e dei relativi spogliatoi, in due giornate, individuate di norma il mercoledì e il sabato ;
- h) interventi di deragnatura, pulizia delle porte, dei ripostigli e dei locali annessi, da dislocarsi nel corso dell'anno secondo le esigenze.

Tutte le attrezzature ed i mezzi per l'espletamento del servizio di pulizia, dovranno essere forniti dal gestore stesso.

ART. 5 - MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le manutenzioni straordinarie e le manutenzioni ordinarie che richiedono l'utilizzo di mezzi meccanici complessi.

Restano a carico del gestore le piccole manutenzioni ordinarie che non richiedano interventi di mezzi meccanici particolari.

ART. 6 - ACCESSI AL PALAZZETTO DELLO SPORT

L'apertura e la chiusura degli accessi del Palazzetto dello Sport deve essere garantita nel rispetto degli orari prestabiliti e precisamente:

- **dal LUNEDÌ al VENERDÌ** - dalle ore 14,00 alle ore 1,00 del giorno seguente sulla base delle richieste presentate all'Ufficio Sport del Comune dalle diverse società sportive o gruppi organizzati e scuole;
- il **SABATO** dalle 14,00 alle 24,00 per soli campionati ufficiali, per manifestazioni autorizzate dall'Amministrazione Comunale e per eventuali allenamenti straordinari collegati ai massimi campionati;
- la **DOMENICA** e i **FESTIVI** per sole partite di campionato e per manifestazioni organizzate o autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, in casi straordinari, può richiedere la presenza del custode anche in orari non ufficialmente prestabiliti o prevedere periodi di apertura antimeridiana concordati con il gestore.

ART. 7 - ACCESSI ALLA SALA PESI

L'utilizzo della Sala Pesi deve essere garantito nelle fasce orarie previste per gli allenamenti nel Palazzetto dello Sport, secondo un calendario specifico definito ad inizio anno, ed eccezionalmente nelle fasce orarie del mattino, in giornate concordate tra Amministrazione Comunale e gestore.

ART. 8 - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE

Il gestore deve collaborare con le società sportive nelle operazioni di montaggio e smontaggio delle sole attrezzature necessarie all'espletamento delle varie attività sportive.

ART. 9 - CHIUSURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

La struttura rimarrà chiusa per la durata di un mese nel periodo estivo, da concordare con il gestore.

ART. 10 - GESTIONE BAR

La gestione del bar annesso al Palazzetto dello Sport dovrà essere effettuata dal gestore con capitali propri e a suo rischio. Il Comune di Rubiera mette a disposizione i locali, le pertinenze e l'attrezzatura minima esistente, indispensabile per il buon funzionamento del servizio bar. Il gestore è tenuto a gestire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della Legge Regionale 26/07/2003 n. 14, effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago in impianto sportivo, ai sensi dell'art. 4 – comma 5 – lettera a) della stessa Legge Regionale, secondo l'autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di

Rubiera.

ART. 11 - UTENZE

Le utenze di energia elettrica, servizio idrico, riscaldamento, telefono e fax riferite al Palabursi, al bar ed alla Sala Pesi sono in carico all'Amministrazione Comunale. Rimane a carico del gestore il pagamento della tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti urbani del bar annesso all'impianto sportivo.

ART. 12 - CORRISPETTIVO

A titolo di corrispettivo per la gestione dell'impianto in oggetto, il Comune di Rubiera corrisponderà un importo pari a € _____ (Euro _____) oltre ad IVA nelle misure di legge, da liquidarsi in rate mensili a seguito di presentazione di regolare fattura. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture. Il corrispettivo sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal secondo anno di gestione, in funzione della variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (indice F.O.I.).

Il gestore è tenuto, al termine dell'anno di gestione, a redigere il consuntivo economico relativo alla gestione complessiva del Palabursi, del servizio bar e della Sala Pesi, contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.

ART. 13 - CAUZIONE CONTRATTUALE

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto, il gestore dovrà costituire all'atto della sua stipulazione apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 163/2006 (Codice dei contratti) e della Legge n. 348/1982.

ART. 14 - SICUREZZA

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto
- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Il gestore, nell'assumere gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/2008,

dovrà provvedere alla informazione e formazione del personale (in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, pronto soccorso, antincendio, ecc...) e ad effettuare, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi del Comune, le prove di evacuazione sulla base del piano di emergenza ed evacuazione predisposto dal Comune stesso, nonchè tutto quant'altro necessario per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 stesso.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ART. 15 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di “gestore dell'impianto” con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell'attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in concessione. A tal fine il “Gestore” presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00.

Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, l'incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all'attività sportiva gestita direttamente dalla società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Qualora il gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Egli è inoltre responsabile del comportamento e della riservatezza del proprio personale e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.

Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale e contributivo, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito.

ART. 16 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato all'aggiudicatario di subappaltare il servizio assunto, senza il consenso in forma scritta del Comune, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione della gestione, con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

ART. 17 - INADEMPIENZE

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati.

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 300,00.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Gestore" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Dirigente del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio.

In tal caso al gestore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati all'impresa individuale, alla società o associazione che sarà sentita in contraddittorio con gli organi del Comune, che hanno effettuato i rilievi sul caso.

Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del "Gestore".

ART. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il "Comune", ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa il "Gestore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ART. 22 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.